

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro

(2004/441/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999, è stato applicato in via provvisoria a norma della decisione 1999/753/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999 ⁽²⁾.
- (2) Le procedure di ratifica e accettazione o approvazione devono essere definite dagli Stati membri.
- (3) È opportuno approvare l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999,

DECIDE:

Articolo 1

A nome della Comunità, è approvato l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, unitamente agli allegati e ai protocolli acclusi alla presente deci-

sione nonché alle dichiarazioni rese unilateralmente dalla Comunità o congiuntamente dalle altre parti accluse all'atto finale.

I testi dell'accordo, degli allegati, dei protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla decisione 1999/753/CE.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità, l'atto di notifica di cui all'articolo 109 dell'accordo.

Articolo 3

La posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo è stabilita dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

⁽¹⁾ GU C 107 del 13.4.2000, pag. 69.

⁽²⁾ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.